

DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CINISELLO BALSAMO

Registrazione di Atto Privato

Il 06/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TPY, serie 3, numero 34

data di stipula: 16/02/2026

ident.vo telematico: TPY26L000034000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: ZNCSTN55E08F205Z

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97867400158				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO

Data 06/03/2026 Serie 3 N. 34

ABI / CAB / € /
ESSENTE IMPOSTA DI
REGISTRO E BOLLO

UNIVERSITA' CULTURA E VITA di Cusano Milanino

Verbale di Assemblea straordinaria in seconda convocazione del 16 Febbraio 2026

Si è tenuta oggi in seconda convocazione, essendo andata deserta quella prevista per il 15 Febbraio 2026, presso la sala messa a disposizione dalla Parrocchia San Martino e l'Immacolata di Cusano Milanino, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione con il seguente ordine del giorno :

- 1) Modifiche allo Statuto necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Alle ore 15,30 risultano presenti 66 Soci come da elenco allegato, oltre a 45 Soci tramite delega come da elenco allegato per un totale di 111 Soci.

Il Presidente ZANCO dichiara valida l'Assemblea, essendo stato raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito dallo Statuto e passa ad illustrare le ragioni della convocazione dell'Assemblea stessa.

Si tratta di approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione per adeguarlo alle disposizioni del RUNTS, al quale il Consiglio Direttivo ha stabilito di iscriversi in vista dei numerosi vantaggi sia fiscali che gestionali che ne derivano, come ad esempio lo accesso al 5 per mille e la possibilità di partecipare ai bandi pubblici. L'iscrizione comporta anche l'obbligo di deposito del bilancio e di conseguenza l'assoluta trasparenza dello stesso.

Gli articoli dello Statuto da modificare sono il 7 il 15 ed il 31, le modifiche vengono illustrate da Augusta GALLI, membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, come segue :

art. 7 – si elimina la limitazione per cui l'iscrizione ad UCV era riservata ai soli maggiorenni. Di conseguenza anche i minorenni saranno ammessi purchè la domanda sia presentata da chi esercita la potestà sul minorenne richiedente

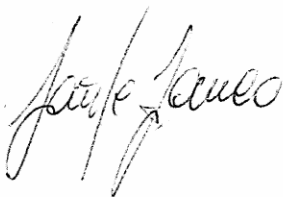
art. 15 - si elimina la possibilità di nominare per cooptazione i membri del Consiglio Direttivo, la cui elezione dovrà quindi sempre essere approvata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione

art. 31 – la copertura assicurativa viene estesa a tutte le persone che prestano attività di volontariato nell'Associazione, sia continuativamente che occasionalmente.

Le tre modifiche vengono sottoposte al voto dei Soci presenti e tutte risultano approvate all'unanimità.

Non essendoci altri temi da discutere l'Assemblea viene sciolta alle 16,15.

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' CULTURA E VITA DI CUSANO MILANINO APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Università Cultura e Vita di Cusano Milanino APS" o, in forma abbreviata, "UCV di Cusano Milanino APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Cusano Milanino e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale, se effettuato nello stesso comune con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale qui di seguito elencate:

- promozione di attività culturali;
- risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti;
- stimolo all'osservazione, alla ricerca e alla creatività;
- promozione dell'interrelazione e della partecipazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati e, nei casi decisi dal Consiglio Direttivo, anche a favore di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma, 1°, lettera del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- istituzione di corsi di insegnamento in materie specifiche nonché laboratori per la realizzazione di attività pratiche;
- organizzazione e promozione di conferenze, convegni e seminari di studio, anche con il supporto di esperti ed esponenti accademici, culturali ed economici;
- promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione;
- organizzazione di visite a mostre, musei e di viaggi culturali;
- redazione e pubblicazione per uso interno di dispense e materiale informativo sull'attività svolta dall'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Lombardia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e, ove possibile, indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I dati personali dei soci sono soggetti a riservatezza e sono utilizzati per le sole finalità dell'associazione. L'assenso al loro trattamento, secondo le modalità di legge, è espresso dal socio al momento della richiesta di associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Su valutazione e decisione del Consiglio Direttivo potrà non essere richiesto il pagamento della quota associativa annuale a coloro che prestino, a titolo gratuito, attività didattiche, di servizio e di supporto all'associazione.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I minorenni possono esercitare il diritto di voto tramite i soggetti che esercitano nei loro confronti la potestà parentale o tutorale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione nonché per morosità nel pagamento della quota associativa annuale. L'associato può recedere dall'associazione, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da comunicare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail inviata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ad eccezione del Presidente che è nominato dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

La seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno i tre/quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, personale o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati tra i propri soci.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio dell'associazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano incarichi politici nei parlamenti/consigli europei, nazionali, regionali, provinciali/città metropolitana, comunali;
- ricoprano la carica di Amministratore di Enti pubblici e loro partecipate.

Non possono inoltre essere nominati contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo soci che abbiano rapporti di coniugio, parentela e/o affinità sino al secondo grado.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- approva il piano culturale e didattico predisposto dal Direttore dei Corsi a norma del successivo articolo 18;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera l'importo annuale della quota associativa e i relativi termini e modalità di versamento;
- predispone eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione ed è nominato dallo stesso

Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì al proprio interno:

- il Vicepresidente;
- il Direttore dei corsi;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Non può ricoprire la carica di Presidente chi già ricopre lo stesso ruolo in associazione presente nel territorio.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 17 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Il Direttore dei Corsi)

Il Direttore dei corsi presiede a tutte le attività didattiche e culturali dell'associazione, elabora la programmazione didattica da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio Direttivo entro l'inizio di ogni anno accademico, sceglie i relatori delle conferenze e dei seminari, i docenti dei corsi e dei laboratori, costituisce e coordina il comitato didattico-culturale a supporto della propria azione.

ART. 19 (Il Segretario)

Il segretario provvede alla regolare tenuta e all'aggiornamento del libro soci e del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Segue inoltre l'andamento dell'associazione e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Svolge inoltre le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria.

ART. 20 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere segue l'andamento amministrativo-contabile dell'associazione, tiene aggiornati i libri contabili e predispone il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

▪ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato D. Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 23 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 24 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.)

ART. 29 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Tutte le persone che prestano attività di volontariato continuativo od occasionale, associate o non associate, sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 34 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 36 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

I costituenti

Astolfi Adriana

Bongiorni Giorgio

Cannatelli Maria Gaetana

Casati Marialuigia

Ceratti Alessandro

Guereri Luigi

Maserati Giuseppe



STATUTO COSI' COME MODIFICATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 16.02.2026

IL PRESIDENTE

Sante Antonio Zanco

IL SEGRETARIO

Luigi Guereri



Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA